



Denno, 31 marzo 2025

Prot. 1887/2025

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

LEGGE PROVINCIALE DD. 23.05.2007 N. 11
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 26.10.2009 N. 23-25/LEG
DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 3287 DD. 30.12.2009

Si informa che la Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 e il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23 – 25/Leg. disciplinano la raccolta dei funghi sul territorio provinciale.

Le principali norme che la regolano sono le seguenti:

1. Nel territorio della provincia di Trento la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, è ammessa in quantità non superiore ai **due chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai dieci anni**, previa denuncia d'inizio dell'attività medesima accompagnata dal pagamento della somma commisurata al periodo della durata della raccolta.
2. I minori di anni dieci possono esercitare la raccolta se accompagnati da famigliari in possesso della ricevuta di pagamento, fermo restando il limite massimo ammesso.
3. Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.
4. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.
5. E' vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.
6. E' vietato altresì effettuare la raccolta dei funghi **dalle ore 19.00 alle ore 07.00**.
7. Sono esentati dalla denuncia e dal pagamento i residenti o comunque i nati in uno dei comuni della provincia di Trento, i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia di Trento, i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia, e coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.
8. La raccolta dei funghi è subordinata al pagamento, della somma come di seguito indicata, da effettuarsi nel portale dei pagamenti del Comune di Denno attraverso pagPa al seguente link <https://comunedidenno.pluginpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo>

Somme da versare per raccolta funghi

Periodo di raccolta	Somma corrispondente
1 giorno	€ 5,00
3 giorni	€ 10,00
1 settimana	€ 20,00
2 settimane	€ 30,00
1 mese	€ 40,00

9. La ricevuta del pagamento sostituisce la denuncia d'inizio attività di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.
10. La ricevuta è personale ed abilita la raccolta nell'ambito del territorio del Comune di Denno con l'osservanza dei limiti e di tutte le altre prescrizioni stabilite dalla legge.



Il Sindaco
Vielmetti Paolo